

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

## REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE

### INDICE

1. GENERALITA' .....	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
3. RIFERIMENTI NORMATIVI .....	4
4. DEFINIZIONI.....	5
5. ACCESSO ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE.....	5
6. FASI DELL'ITER DI CERTIFICAZIONE .....	6
7. VALIDITA' DELLE CERTIFICAZIONI E SORVEGLIANZA .....	9
8. SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE .....	9
9. Verifiche ispettive ai sensi del DPR 162/99 e s.m.i. ....	10
10. RECLAMI DEL FORNITORE .....	14
11. TARIFFE ECONOMICHE .....	14
12. USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE OE.CIS. E PUBBLICIZZAZIONE .....	15
13. DIRITTI E DOVERI .....	16
14. RISERVATEZZA .....	20
15. MODIFICHE AL REGOLAMENTO .....	20
16. TRATTAMENTO DEI DATI .....	21
17. TITOLARE DEL TRATTAMENTO .....	22
18. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI.....	22
19. TIPO DI DATI TRATTATI .....	22

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 02	Rev.08
			21/12/2018	

02	08	21/12/2018	Modifiche a seguito delle OSS. 8 e 10 emerse durante la verifica di Accredia del 24 e 25/09/2018		
02	07	05/06/2018	Modifiche per aggiornamento tempistica in caso di esito negativo e aggiornamento per il trattamento dei dati personali a seguito del nuovo regolamento GDPR 2016/679		
02	06	22/06/2017	Modifiche a seguito del DPR 23/2017		
02	05	17/06/2016	Modifica a seguito dell'esame documentale Rif. DC2016UTL004		
02	04	29/02/2016	Direttiva 2014/33/UE		
02	03	30/06/2015	Aggiornamenti normativi e revisione procedura di certificazione		
02	02	01/06/2014	Rev. Paragrafi 9, 13		
02	01	10/09/2012	Revisione a seguito rilievi Accredia ed adeguamento 17020:2012		
02	00	02/05/2012	Prima emissione		
Ed.	Rev.	Data	Descrizione	Redazione e Verifica RGQ	Approvazione LA DIREZIONE

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

## 1. GENERALITA'

Questo documento ha lo scopo di regolamentare il servizio offerto e la metodologia operativa della OE.CIS. stabilendo le fasi e le regole principali per la concessione delle Certificazioni di conformità dei prodotti e per le attività di verifica ispettiva sugli impianti ascensore.

Ai fini del presente Regolamento per Certificazioni CE degli Ascensori si intendono tutte le attività di valutazione della conformità che comportano l'emissione da parte di OE.CIS. del certificato.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra OE.CIS. e il committente, ed è a disposizione di tutti gli interessati.

OE.CIS. applica le condizioni e le procedure in modo non discriminatorio ovvero:

- i servizi sono accessibili a tutte le organizzazioni che ne fanno domanda e che si impegnano contrattualmente ad osservare i requisiti del regolamento stesso;
- non vengono adottate condizioni indebite di carattere finanziario o di altra natura;
- l'accesso alla valutazione e certificazione non viene condizionato dalle dimensioni del fornitore od all'appartenenza a particolari associazioni o gruppi.

La corretta applicazione delle condizioni e delle procedure viene verificata dal Comitato per l'Imparzialità nel quale sono rappresentate, senza predominanza di singoli interessi, le parti interessate alle attività di certificazione e di verifiche.

La consulenza nella definizione ed applicazione dei requisiti per ottenere la certificazione del prodotto non rientra tra i servizi forniti da OE.CIS. la quale, in accordo a quanto stabilito dal RG-01 Accredia "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di certificazione", non svolge attività di consulenza.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i rapporti tra OE.CIS. e le Organizzazioni che intendono ottenere la certificazione per il proprio prodotto e/o le verifiche ispettive sugli impianti ascensore.

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

I requisiti indicati nel presente regolamento e le conseguenti valutazioni e decisioni dell'OE.CIS. sono riferiti unicamente ai soli aspetti specificamente connessi col campo di applicazione della certificazione e del servizio richiesti.

Il presente regolamento si riferisce:

- ai seguenti tipi di certificazione previsti dalla Direttiva 2014/33/UE:
  - Esame finale (All.V)
  - Verifica di un Unico Prodotto (All.VIII)
- all'attività di verifica ispettiva sugli impianti ascensore previste dal DPR 162/99 e s.m.i:
  - Verifiche Periodiche ai sensi art 13 DPR 162/99 e s.m.i;
  - Verifiche Straordinarie ai sensi art 14 DPR 162/99 e s.m.i.

### 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è stato formulato nel rispetto delle indicazioni e degli indirizzi espressi dalle norme:

- **UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012** - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
- **UNI EN CEI ISO/IEC 17020:2012** - Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni.
- **Direttiva 2014/33/UE** - Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.
- **D.P.R. 162/99** - Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.
- **D.P.R. 214/2010** - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

- **D.P.R. 23/2017** - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.

L'elenco completo della normativa applicabile è riportato nell'Allegato F Normativa di riferimento.

#### 4. DEFINIZIONI

**Fornitore:** Parte che ha la responsabilità di garantire che i prodotti soddisfino e se applicabile, continuano a soddisfare i requisiti su cui è basata la certificazione.

**Organismo di certificazione:** Organismo che effettua la certificazione di conformità.

**Attività per la certificazione:** Insieme delle operazioni di carattere tecnico e amministrativo che consentono sulla base della documentazione fornita, della valutazione dei rapporti di ispezione e dei rapporti di prova, la formulazione di un giudizio di assicurazione di conformità.

**Certificazione di conformità:** Atto mediante il quale una terza parte indipendente dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo, servizio o sistema è conforme ad una specifica norma o ad altro documento normativo.

**Organismo di ispezione:** Organismo che esegue ispezioni.

**Ispezione:** Esame di un processo, di un prodotto, di un servizio, o di una installazione, o di una loro progettazione e determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla base di "un giudizio professionale", a requisiti generali.

#### 5. ACCESSO ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

Tutti i fornitori (indipendentemente da dimensioni, appartenenza, ad associazioni o gruppi, ecc) possono accedere senza discriminazioni allo schema di certificazione a meno che non siano sottoposti a provvedimenti legali che impediscano l'immissione in commercio dei prodotti offerti.

Perché venga attivato l'iter certificazione da parte della OE.CIS., il richiedente deve:

- Accettare le condizioni fissate nel presente Regolamento di Certificazione;

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

- Fornire tutta la documentazione richiesta;
- Qualora il fornitore non consenta agli ispettori OE.CIS.e/o all'Ente di accreditamento di accedere alle proprie sedi, aree, processi, registrazioni, personale e alla documentazione di sistema inclusi i reclami, l'iter di certificazione verrà interrotto e OE.CIS. non potrà emettere il relativo certificato, o in caso di prodotti già certificati, sarà predisposta la revoca immediata della certificazione.

La Certificazione è subordinata al regolare pagamento degli importi definiti all'interno dell'offerta economica.

## 6. FASI DELL'ITER DI CERTIFICAZIONE

### 6.1. Informazioni preliminari

Il primo contatto tra il fornitore e la OE.CIS. si manifesta con la richiesta da parte del cliente di un preventivo a seguito del quale la OE.CIS. comunica l'Offerta e la Domanda di Certificazione trasmettendo e/o rendendo disponibile anche il presente Regolamento.

OE.CIS. è altresì disponibile a pianificare una visita informale presso il fornitore col solo scopo di presentare l'Offerta e fornire chiarimenti sulle procedure OE.CIS..

### 6.2. Domanda di certificazione

Per l'apertura dell'iter di certificazione il fornitore deve inoltrare all'OE.CIS. la Domanda di certificazione compilata e firmata. La Domanda di certificazione risponde nella forma e nel contenuto agli allegati pertinenti della Direttiva (Mod.02.02 Domanda Esame Finale, Mod.03.02 Domanda Verifica Unico Prodotto).

Con la presentazione della domanda di certificazione il richiedente si impegna ad osservare il presente Regolamento.

Il fornitore allega alla Domanda di certificazione i dati ed i documenti indicati nella stessa. Al ricevimento dei suddetti documenti OE.CIS., dopo avere esaminato la completezza dei dati ricevuti e chiesta l'eventuale integrazione, valuta la propria capacità ad eseguire la certificazione richiesta

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

e, in caso positivo, approva la domanda di certificazione e predispone l'offerta per la certificazione (Mod.01.01 Offerta CE).

Al ricevimento dell'offerta firmata e timbrata dal fornitore per accettazione OE.CIS. assegna un numero di piano di certificazione.

Con l'accettazione della Domanda di certificazione OE.CIS. si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie ed a pianificare l'attività di valutazione per verificare la conformità dell'ascensore prodotto e il successivo mantenimento della certificazione.

### **6.3. Analisi della documentazione di prodotto**

OE.CIS. nomina, sulla base delle caratteristiche dell'ascensore da certificare, l'incaricato della analisi della documentazione. La documentazione di prodotto deve contenere tutti gli elementi previsti dall'Allegato alla Direttiva 2014/33/UE pertinente al tipo di Certificazione in argomento.

Il risultato di tale analisi è registrato in termini di conformità o non conformità alla Direttiva, e, solo in caso di non conformità, trasmesso al richiedente, che è tenuto ad apportare le eventuali necessarie modifiche.

### **6.4. Attività di verifica, di riesame e di certificazione**

OE.CIS. definisce l'incaricato delle prove sulla base delle caratteristiche del prodotto da esaminare, e della qualifica necessaria. Il personale designato non deve essere stato direttamente coinvolto o impiegato nella progettazione, fornitura, installazione, manutenzione del prodotto da certificare in maniera e in periodo di tempo tale da poter nuocere all'imparzialità.

Le verifiche sono pianificate in accordo con il richiedente, con i valutatori e notificate formalmente indicando date concordate ed i contenuti.

Il richiedente ha il diritto di ricusare con motivazione scritta e giustificata entro 5 giorni dal ricevimento della "Comunicazione ispettore incaricato" -MOD. ( 01-02-03 ). 03-, l'ispettore assegnato. Nulla ricevendo, si ritiene accettato l'ispettore incaricato operando il principio del "silenzio assenso".

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

Al verificatore viene conferito mandato di esaminare l'ascensore al fine di confermare se questo soddisfi tutti i requisiti relativi allo scopo della certificazione ed alle norme rientranti nel campo di applicazione della certificazione richiesta.

A tale fine il richiedente deve consentire il corretto svolgimento delle attività nei tempi indicati, garantendo la presenza del personale necessario alla esecuzione delle prove di valutazione dell'ascensore, e garantendo l'accesso ai luoghi ove l'ascensore è installato.

Le prove che vengono effettuate, eseguite conformemente agli Allegati della Direttiva 2014/33/UE applicabili, trovano riscontro nella check list che viene compilata e firmata dall'incaricato dell'esame.

Al termine della verifica in campo l'ispettore notificherà al Cliente gli eventuali rilievi rilevati .

Il Cliente generalmente ha tempo 90 giorni per sanare i rilievi, o il tempo concordato con OECIS, a seconda della tipologia di rilievi rilevati.

Il Cliente ha la facoltà di risolvere i rilievi e proseguire nella procedura di certificazione o , in alternativa, di rinunciare al proseguimento della procedura di certificazione. In tal caso il Cliente dovrà comunicare per iscritto la propria rinuncia al proseguimento della procedura ed il proprio recesso dal rapporto contrattuale con OECIS. Nel suddetto caso di rinuncia saranno comunque dovuti ad OECIS gli importi relativi alle prestazioni effettuate fino a quel momento

Trascorsi 6 (sei) mesi dalla richiesta di adeguamento , senza che il Cliente vi abbia provveduto con esito positivo, la domanda decade e dovrà essere ripresentata con conseguente ripetizione dell'iter certificativo ex-novo e riaddebito dell'importo relativo.

Qualora eventuali rilievi verbalizzati rendessero necessaria la ripetizione della Verifica Documentale e/o della Verifica Funzionale per verificare la rimozione dei rilievi stessi, potrà essere nuovamente addebitato al Cliente l'importo previsto nella Offerta

Al ricevimento del rapporto di verifica, e dopo la relativa analisi, il Comitato di Certificazione delibererà sulla conformità del prodotto alle norme applicabili, comunicandone l'esito al richiedente e, in caso positivo, emetterà Comunicazione e Attestato di Conformità.

Le certificazioni emesse verranno annotate su apposito "Registro certificazioni", consultabile sul sito internet di OE.CIS..

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

In caso negativo emetterà un rapporto nel quale vengono dettagliatamente motivate le ragioni del rifiuto descrivendo le situazioni di non conformità riscontrate.

Il richiedente, dopo avere provveduto alla risoluzione delle non conformità riscontrate che avevano portato all'esito negativo della certificazione, è impegnato a ripresentare il prodotto esclusivamente ad OE.CIS., non potendo ricorrere ad alcun altro Organismo.

## 7. VALIDITA' DELLE CERTIFICAZIONI E **SORVEGLIANZA**

La validità del certificato è subordinata al rispetto dei requisiti riportati nel rispettivo Allegato e gli obblighi di OE.CIS. nei confronti del Cliente si esauriscono con la notifica del certificato

OE.CIS., in applicazione del DPR 162/99 e s.m.i. non effettua attività di sorveglianza per i prodotti certificati.

## 8. **SOSPENSIONE** O CESSAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

OE.CIS. ha facoltà di annullare la validità di un certificato già concesso, procedendo, di fatto, al ritiro dello stesso. La decisione viene presa da OE.CIS. a proprio insindacabile giudizio, sulla base di motivazioni ritenute di considerevole gravità che vengono notificate per iscritto al Richiedente. Fra le possibili cause che conducono al ritiro di un certificato si annovera la presenza di un vizio occulto al momento dell'emissione del certificato.

OE.CIS. provvede a comunicare il ritiro del Certificato alle Autorità competenti.

Il cliente può rinunciare alla certificazione in qualunque momento dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata a OE.CIS. con almeno 30 giorni di preavviso; l'interruzione del contratto da parte dell'organizzazione, autorizza OE.CIS. a fatturare all'organizzazione tutte le tariffe e le spese relative alle attività svolte prima della rinuncia.

**Commento [flp1]:** Ho modificato tutto il paragrafo:

“La validità degli attestati di conformità rilasciati da OE.CIS. permane:

- in assenza di variazioni costruttive apportate dal costruttore;

OE.CIS., con l'accettazione del Regolamento di Certificazione, richiede al fornitore di essere informato circa ogni modifica della progettazione o le specifiche del prodotto, o di modifiche dell'assetto proprietario o direzionale del fornitore, oppure ogni altra informazione indichi che il prodotto non è più conforme alle prescrizioni del sistema di certificazione. OE.CIS. determina se le modifiche comunicate richiedano ulteriori esami. In questo caso, non viene consentita al fornitore l'immissione sul mercato di prodotti certificati a seguito di tali modifiche finché non sia notificato al fornitore il proprio consenso.

”

**Commento [flp2]:** La sospensione di solito si fa a seguito di sorveglianza quindi non è applicabile ad OE.CIS.

Tagliato tutto il pezzo:

“OE.CIS. può sospendere il Certificato di Conformità e la relativa autorizzazione all'uso del marchio e del certificato, per un determinato periodo di tempo, qualora ne riscontri l'opportunità, per esempio nei seguenti casi:

- se si riscontrano situazioni di non conformità alle prescrizioni talda non esigere l'immediato ritiro del certificato;
- per uso improprio del Certificato di Conformità (esempio: pubblicazione degli stessi, e/o reclami sull'utilizzo degli stessi, e/o laddove le anomale situazioni create non vengano prontamente corrette;
- se il fornitore non risolve nei tempi previsti ed efficacemente le Non Conformità;
- se il fornitore non è in regola con i pagamenti relativi alle attività già effettuate;
- se il fornitore non provvede ad informare il OE.CIS. circa fatti sostanziali che possono influire sulla conformità del prodotto alle norme di riferimento.

In questi casi OE.CIS. invia al fornitore un preavviso che il certificato verrà sospeso se le anomalie riscontrate non saranno corrette entro il termine del preavviso (il tempo di preavviso dipende dalla natura dei motivi che provocano la sospensione).

Al termine del periodo di sospensione:

- se si sono verificate le condizioni per la revoca della sospensione, tale sospensione viene revocata e viene

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

### 9. Verifiche ispettive ai sensi del DPR 162/99 e s.m.i.

Il cliente presenta richiesta formale per l'esecuzione delle verifiche periodiche ai sensi del DPR 162/99 e s.m.i..L'OE.CIS. ha predisposto un modello sotto la forma di offerta/contratto per l'accettazione degli incarichi per l'esecuzione delle verifiche periodiche.

Una volta ricevuta l'accettazione dell'offerta, vengono pianificate le attività di verifica previa consultazione del cliente per la definizione di modi e tempistiche di intervento.

Si richiede espressamente che siano a disposizione:

- il cliente/proprietario dello stabile ove è ubicato l'impianto (oil rappresentante legale);
- il manutentore;
- il titolo di abilitazione della ditta di manutenzione previsto dalla normativa vigente;
- il libretto dell'impianto;
- verbali precedenti e registro di manutenzione;

In caso si verificano le condizioni di cui all'art. 14 del DPR 162/99, deve essere a disposizione anche la documentazione tecnica relativa alle modifiche effettuate di cui OE. CIS. ne tratterrà una copia. In questo caso le operazioni di verifica straordinaria sono dirette ad accertare che:

- siano state rimosse le cause che hanno determinato l'esito negativo;
- nel caso di modifiche costruttive tra quelle previste dalla normativa di riferimento, le nuove parti rispettino i requisiti richiesti dalla direttiva compatibilmente;
- le parti dalle quali dipende la sicurezza dell'impianto siano in condizioni di efficienza;
- i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente.

La gestione delle verifiche periodiche e straordinarie è condotta specificatamente sulla base della procedura interna di gestione della OE.CIS.

Nella esecuzione delle verifiche ispettive, il tecnico dell'OE.CIS. deve:

- assicurarsi che i componenti di sicurezza siano ancora nelle condizioni di funzionare. Le prove ed i controlli non possono essere più rigorosi di quelli richiesti all'atto del collaudo,

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

ed a causa della loro ripetizione non devono provocare un logorio eccessivo od imporre sforzi tali da diminuire la sicurezza.

- riferirsi per la effettuazione dei controlli e prove alle Appendici E delle Norme UNI EN 81-1 ed UNI EN 81-2 (rispettivamente per gli impianti elettrici ed oleodinamici)UNI EN 81-20, avuto riguardo ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle Norme di riferimento del collaudo dell'impianto ed ai requisiti, pur se successivi, oggetto di adeguamento obbligatorio.
- esprimere il proprio giudizio professionale circa la capacità di funzionare e lo stato dei componenti di sicurezza e la sussistenza dei requisiti di sicurezza applicabili delle parti di impianto, apponendo a lato di ciascun argomento del modulo il proprio giudizio.

Il tecnico:

- esamina i verbali delle precedenti verifiche periodiche per accertare che siano state ottemperate le eventuali prescrizioni;
- verifica che vengano regolarmente annotate sul libretto le verifiche semestrali di manutenzione dell'impianto;
- fa eseguire al manutentore le prove necessarie ad accertare i punti sopracitati delle suddette operazioni di verifica.

Le prove sono eseguite direttamente dal manutentore secondo quanto ordinato dal tecnico della OE.CIS., sulla base di quanto indicato dal manuale di istruzione uso e manutenzione dell'impianto o, in assenza di questo, sulla base della sue competenze.

Gli argomenti riportati sul modulo OE.CIS. sono:

- Prescrizioni precedenti ;
- Presenza degli esiti delle verifiche semestrali del manutentore;
- Scorrimento funi/puleggia;
- Dispositivi di chiusura di sicurezza e blocco;
- Dispositivi di extracorsa e rallentamento;
- Limitatore di velocità;
- Paracadute;

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

- Condizioni delle difese del vano corsa;
- Collegamenti di terra Prova di guasto a terra catene sicurezze e misura d'isolamento delle linee;
- Pressione delle porte automatiche;
- Targhe e avvisi;
- Allarme e comunicazione bidirezionale;
- Adeguamenti all'allegato II >DM 587/87;
- Valvola di sovrappressione (solo per asc idraulico);
- Valvola di blocco (solo per asc idraulico);
- Ripescaggio (solo per asc idraulico);
- Tubazione flessibile (solo per asc idraulico)
- Dispositivo contro movimenti incontrollati;
- Pulsante di arresto (solo piattaforme e montascale).
- Eventuali osservazioni attinenti alla funzionalità dell'impianto e non alla sicurezza che rivestono un carattere non prescrittivo e non cogente la cui mancata esecuzione non determina una non conformità ma rappresenta solo indicazione di miglioramento del livello minimo di sicurezza o di efficienza dell'impianto.

Il verbale di verifica periodica e straordinaria, riporta gli esiti numerici delle prove eseguite ove applicabili e gli strumenti utilizzati secondo quanto previsto dalla guida ILAC P10.

Il Verbale viene firmato e timbrato dell' Ing. Verificatore.

In caso di verbale negativo si procede

- Completata la verifica l'ispettore comunica verbalmente in contraddittorio con il manutentore le non conformità emerse, vista la competenza del manutentore è nel suo potere fermare immediatamente l'impianto.
- L'ingegnere invia il verbale negativo alla OE.CIS entro e non oltre le 24 ore lavorative successive la data delle verifiche, in modo da poter effettuare il riesame immediatamente e comunque non oltre le 36 ore lavorative dalla data della verifica.

**Commento [flp3]:** C'era scritto ILAC A/4 ma non trovo nessun tipo di documento con questa sigla. Quindi l'ho eliminato e ho inserito ILAC P10

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

- Se a seguito del riesame l'esito della verifica viene confermato l'amministrazione di OE.CIS provvede ad inviare il verbale alla ditta, all'amministratore ed al comune tramite fax o raccomandata a/r o PEC che provvederà al fermo amministrativo.

Il verbale positivo è rilasciato nel termine di dieci giorni dalla esecuzione della verifica:

- al proprietario o legale rappresentante della proprietà;
- alla ditta responsabile della manutenzione.

Il cliente è informato tramite il Regolamento che il rapporto è efficace solamente dopo l'approvazione da parte del Resp. Tecn. che avviene entro 7 gg dalla sua esecuzione, fanno eccezione i verbali con esito negativo la cui procedura di emissione e' la seguente:

Completata la verifica l'ispettore comunica verbalmente in contraddittorio con il manutentore le non conformità emerse.

Considerando l'evidenza, la competenza e la responsabilità giuridica specifica del manutentore, lo stesso dispone il fermo dell'impianto. (prerogativa indipendente dal giudizio di NC dell'ispettore)

- L'ingegnere invia il verbale negativo alla OE.CIS entro e non oltre le 24 ore lavorative successive la data delle verifiche, in modo da poter effettuare il riesame immediatamente e comunque non oltre le 36 ore lavorative dalla data della verifica.
- Se a seguito del riesame l'esito della verifica viene confermato l'amministrazione di OE.CIS provvede ad inviare il verbale alla ditta, all'amministratore ed al comune tramite fax o raccomandata a/r o PEC che provvederà al fermo amministrativo.
- 

Tutti i rapporti di ispezione con esito positivo vengono infatti controllati per approvazione dal Responsabile Tecnico entro 7 giorni dalla loro emissione, i rapporti di ispezione emessi direttamente dal Responsabile Tecnico sono controllati per approvazione dal Sostituto del Responsabile Tecnico.

Il Responsabile Tecnico può confermare le conclusioni dell'Ispettore o chiedere integrazioni, approfondimenti e verifiche straordinarie.

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

In contestuale all’invio del verbale viene inviata la fattura dove verrà riportato la revisione del regolamento OE.CIS in vigore e scaricabile dal sito.

## 10. RECLAMI E RICORSI

Il fornitore può presentare ad OE.CIS. reclami e/o ricorsi contenziosi relativi al suo operato o a quello dei propri collaboratori.

La Direzione valuterà, anche avvalendosi eventualmente dell’aiuto del RGQ/RTtramite indagini accurate ed eventualmente anche pianificando una riunione supplementare la fondatezza e la causa del reclamo o ricorso.

Le modalità di gestione dei reclami e ricorsi viene descritta nella procedura POI 13-G **Reclami, Ricorsi e Contenziosi** scaricabile dal sito nell’apposita area.

OE.CIS. garantisce che la gestione di eventuali e reclami/ricorsi è esclusivamente affidata a personale non coinvolto nell’oggetto del reclamo/ricorso.

Nel caso di eventuali controversie attinenti a termini di legge, il Foro competente è quello di Roma.

## 11. TARIFFE ECONOMICHE

Le tariffe che regolano le prestazioni di OE.CIS. vengono definite nell’Allegato E Tariffario.

I pagamenti devono essere versati nei tempi e con le modalità indicate nell’offerta e nelle successive comunicazioni amministrative.

Il mancato versamento delle somme richieste comporta la non effettuazione da parte della OE.CIS. dell’attività e, quando applicabile, l’emissione di una lettera di diffida, contenente il termine per l’effettuazione del pagamento, decorso il quale si procederà automaticamente alla revoca della certificazione.

**Commento [flp4]:** Eliminato: “Una volta accertata la fondatezza ed individuata la causa del reclamo/ricorso, si procederà alla valutazione di idonee azioni correttive da intraprendere utilizzando i modelli predisposti. Le azioni correttive intraprese sono gestite così come descritto nella procedura interna di riferimento e vengono comunicate per iscritto dalla OE.CIS. all’Organizzazione reclamante entro 30gg dal ricevimento del reclamo. Il reclamo si intende chiuso se il ricorrente è soddisfatto e ne fa pervenire comunicazione scritta a OE.CIS. Qualora il **reclamante** non risulti soddisfatto della risposta ricevuta, **o non accetti alcune decisioni prese da OE.CIS**, può presentare ricorso per iscritto indirizzandolo ad OE.CIS. e per conoscenza al Comitato per l’Imparzialità. La Direzione deciderà in modo autonomo le risorse e il personale da impiegare per svolgere le opportune indagini volte ad accertare la fondatezza del ricorso, la causa e/o le motivazioni addotte dal ricorrente. Dopo avere esaminato il risultato delle indagini, adotta le eventuali azioni correttive per la soluzione del ricorso, esprime la propria decisione e la comunica al ricorrente in forma scritta. La decisione viene comunicata entro 30 gg dal ricevimento del ricorso. Il ricorso si intende chiuso se il ricorrente si ritiene soddisfatto e ne dà comunicazione scritta a OE.CIS.”

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

## 12. USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE OE.CIS. E PUBBLICIZZAZIONE

Per la tipologia del prodotto certificato generalmente non viene richiesto ad OE.CIS. l'utilizzo del marchio. Qualora ciò accada, la Direzione di OE.CIS. valuta caso per caso tale richiesta e solo a seguito di approvazione fornisce al fornitore il consenso all'utilizzo del marchio.

Per tutto il periodo di validità dell'Attestato, il cliente può fare riferimento all'Attestato ottenuto nelle dichiarazioni CE di conformità rilasciate, nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella propria corrispondenza, ecc, soltanto a condizione che ogni riferimento sia corretto nei modi e non induca ad errate interpretazioni.

È possibile la riproduzione dell'Attestato rilasciato da OE.CIS., purché riproduca integralmente l'originale (non sono ammesse copie parziali); sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non risulti modificata.

Il richiedente che ha ottenuto un Attestato di conformità e la concessione all'uso del marchio, può utilizzarlo secondo le seguenti regole:

- Il Numero di identificazione dell'Organismo viene apposto dall'installatore a lato del contrassegno CE dell'ascensore, conformemente a quanto previsto agli Allegati V e VIII della Direttiva.
- Nel caso dei controlli di cui agli art. 13 e 14 del citato D.P.R. 162/99 e s.m.i., l'etichetta sarà posizionata all'interno della cabina dell'impianto in modo visibile e deve essere preservata da eventuali manomissioni o danneggiamenti.
- Nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo possono essere apposti sulla Dichiarazione di Conformità del fornitore, conformemente a quanto previsto all'Allegato V.B della Direttiva.

La pubblicità deve essere veritiera e non deve poter dar luogo a dubbi o false interpretazioni sul tipo, la categoria, le caratteristiche e le prestazioni dei prodotti interessati. In ogni caso il fornitore deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non nasca confusione tra i prodotti certificati e quelli non certificati.

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

Riferimenti al sistema di certificazione non corretti o utilizzo non corretto dei certificati di conformità, nella pubblicità, nei cataloghi, ecc., sono trattati con provvedimenti opportuni secondo la normativa vigente come descritto nel regolamento di certificazione.

Nel pubblicizzare al mercato l'accreditamento di cui dispone, OE.CIS. si attiene alle prescrizioni contenute nell'apposito "Regolamento per l'utilizzo del marchio di accreditamento ACCREDIA".

### 13. DIRITTI E DOVERI

#### 13.1. Impegni del fornitore

Al momento della presentazione della Domanda di Certificazione a OE.CIS. viene chiesto al fornitore:

- di attenersi ai requisiti indicati nel Regolamento, informandone tutto il personale che svolga mansioni riferibili alle attività di verifica;
- di fornire le informazioni rilevanti per consentire a OE.CIS. di pianificare le attività.

Il fornitore firmando la Domanda si impegna a:

- fornire supporto necessario per la conduzione delle valutazioni, inclusa la messa a disposizione della documentazione per l'esame;
- consentire l'accesso alle aree ed alle registrazioni rilevanti per l'oggetto della certificazione;
- convenire che nel caso di danni a terzi arrecati dai propri prodotti nessuna responsabilità può essere attribuita a OE.CIS.;
- mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui verrà a conoscenza, relativi alla conformità dei prodotti certificati rispetto ai requisiti della Norma di riferimento e rendere disponibile su richiesta dell'OE.CIS. tali registrazioni. Il fornitore si impegna altresì ad adottare le opportune azioni Correttive che si renderanno necessarie per il mantenimento della Certificazione;

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

- non formulare analoga domanda di Certificazione per le stesse tipologie di prodotti ad altro Organismo notificato;
- rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti ascensori e montacarichi;
- ad accettare gli esiti della valutazione di conformità e le conseguenti decisioni di OE.CIS.;
- assolvere al pagamento delle quote pattuite nei tempi e secondo le modalità concordate;
- non usare l’attestazione di conformità, il marchio o altra forma di comunicazione ad essi attinente in modo tale da portare discredito o perdita di fiducia nei confronti di OE.CIS. e/o del servizio di valutazione considerato;
- comunicare eventuali procedimenti giudiziari e/o provvedimenti sanzionatori da parte di autorità competenti, in relazione ad aspetti legati al sistema di gestione oggetto di certificazione;
- comunicare tempestivamente alla OE.CIS. eventuali modifiche apportate al prodotto oggetto di certificazione;
- consentire il diritto agli ispettori Accredia di accedere alle proprie sedi anche con preavviso ridotto per attività di controllo;
- consentire il diritto agli ispettori OE.CIS. di accedere alle proprie sedi anche con preavviso ridotto per attività di controllo su utilizzo/pubblicizzazione dell’Attestato di Certificazione e marchio.
- mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità dei prodotti certificati rispetto ai requisiti della norma di riferimento e rendere disponibile su richiesta dell’organismo di certificazione stesso, tali registrazioni;
- adottare le opportune azioni correttive a seguito di tali reclami o di ogni carenza rilevata nei prodotti o servizi che hanno effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione;
- documentare le azioni adottate e renderle disponibili ad OE.CIS.

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

### 13.2. Impegni di OE.CIS.

La OE.CIS.:

- concede libero accesso ai propri servizi ai richiedenti, senza alcuna discriminazione di carattere finanziario o altre condizioni indebite;
- non esercita attività di consulenza, nemmeno attraverso subappalti ai suoi fornitori e si assicura che il proprio personale non abbia avuto rapporti contrattuali in tal senso a partire dagli ultimi tre anni dalla data dell'impegno assunto e per i due anni successivi a tale incarico;
- opera valutazioni di un insieme consistente di evidenze oggettive;
- riconosce l'importanza dell'imparzialità nella certificazione, per questo motivo svolge le proprie attività con obiettività, evitando eventuali conflitti d'interesse.
- si impegna a comunicare al proprio Comitato per l'Imparzialità e all'Organismo di Accreditamento competente i casi rilevanti in cui organizzazioni certificate siano coinvolte in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o a violazioni di leggi concernenti i prodotti forniti
- si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:
  - indipendenza (OE.CIS. garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione, agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati). OE.CIS. si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere quanto sopra.
  - imparzialità (OE.CIS. garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale). L'imparzialità viene inoltre garantita grazie al coinvolgimento di appositi organi di controllo delle modalità di erogazione dei servizi.
  - integrità (OE.CIS. opera secondo i principi dell'etica e della deontologia professionale tramite procedure condivise e validate).

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

- garantisce adeguate coperture assicurative.

Qualora OE.CIS. riceva richieste di spiegazione circa l'applicazione delle norme o dei documenti di certificazione o contrattuali, si impegna a rispondere al richiedente e la risposta sarà formulata da persone in possesso della competenza tecnica necessaria e resa pubblica attraverso il proprio sito internet.

OE.CIS. si impegna inoltre a fornire su richiesta ogni informazione relativa a:

- informazioni riguardanti la struttura direttiva sotto cui opera;
- una descrizione dei mezzi con cui l'organismo di certificazione ottiene il supporto finanziario, ed informazioni generali sulle tariffe applicate a chi presenta domanda;

Attraverso il presente regolamento OE.CIS. garantisce inoltre l'informazione su:

- le regole, e le procedure per rilascio, mantenimento, estensione, sospensione e revoca della certificazione;
- informazioni circa le procedure di valutazione ed il processo di certificazione relative ai prodotti;
- una descrizione dei diritti e dei doveri di chi presenta domanda di certificazione, comprendenti i requisiti, le restrizioni o limitazioni all'utilizzo del logo dell'organismo di certificazione e delle modalità per fare riferimento alla certificazione rilasciata;

Attraverso il sito internet OE.CIS. garantisce infine sempre l'informazione su:

- procedure per trattare i reclami, i ricorsi e i contenziosi;
- un elenco dei prodotti certificati e dei relativi fornitori.

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

#### 14. RISERVATEZZA

OE.CIS., tramite adozione di opportune disposizioni, assicura la salvaguardia della riservatezza delle informazioni e dei dati del fornitore di cui sia venuto a conoscenza durante le attività di certificazione e di ispezione.

OE.CIS. assicura che tutte le informazioni e i dati acquisiti durante le attività di certificazione ed ispezione, sono trattati con la massima riservatezza, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge;
- disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica.

Inoltre al fine di assicurare la riservatezza, il personale della OE.CIS. coinvolto nelle attività, ne sottoscrive un impegno formale, copia del quale viene fornito al cliente su richiesta.

La responsabilità del trattamento dei dati fa capo all'amministratore della OE.CIS. nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e della UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.

OE.CIS. si impegna, inoltre, a tutelare il diritto di proprietà del Cliente al quale viene offerto il servizio di certificazione di prodotto e/o di verifica.

#### 15. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

OE.CIS. ha la facoltà di modificare il proprio sistema di certificazione descritto nel presente Regolamento

Il regolamento può essere modificato alle seguenti condizioni:

- Modifiche richieste dall'Ente di Accreditamento di OE.CIS. durante gli audit per adeguamento ai regolamenti di accreditamento dell'ente;
- Variazione delle norme e dei regolamenti applicabili;
- Modifiche, estensioni, riduzioni degli ambiti operativi di OE.CIS.;
- Variazioni organizzative di OE.CIS.;

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

- Inadeguatezze, errori od omissioni riscontrate da OE.CIS. o segnalate a OE.CIS. sui regolamenti precedenti da parte di qualsiasi utente o interessato all'attività di certificazione.

OE.CIS. comunica (mezzo posta, fax, e-mail ecc.) alle aziende certificate, in via di certificazione o interessate, che sul sito OE.CIS. sono possibili le consultazioni del nuovo regolamento modificato e la data in cui è prevista l'entrata in vigore e che eventuali richieste/osservazioni saranno gradite ed attentamente valutate precisando il termine massimo entro cui dovranno essere inviate.

OE.CIS. raccoglie tutte le osservazioni eventualmente pervenute entro la data fissata e decide se effettuare nuove modifiche al regolamento.

La verifica dell'applicazione delle modifiche contenute nel regolamento da parte delle aziende certificate è effettuata di norma nella prima verifica programmata presso l'azienda stessa, salvo il caso in cui vi siano disposizioni cogenti/normative che richiedono una verifica immediata della loro attuazione. In questo ultimo caso OE.CIS. contatterà tutte le aziende interessate e programmerà una verifica supplementare per il controllo dell'attuazione delle disposizioni date nei nuovi Regolamenti.

I clienti che non intendessero accettare le modifiche al Regolamento hanno la possibilità di presentare eventuali ricorsi così come definito al § 10 del presente Regolamento.

## 16. TRATTAMENTO DEI DATI

Di seguito, sono descritte le modalità di gestione del sito [www.oecis.it](http://www.oecis.it) in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti.

L'informativa è resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), a coloro che interagiscono con i servizi web, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo citato corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di OE.CIS srl

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

L'informativa è resa solo per il sito di OE.CIS srl e non per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.

## 17. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

A seguito della consultazione del sito [www.oecis.it](http://www.oecis.it) possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.

Titolare del loro trattamento è OE.CIS Srl Ente Notificato e Accreditato che ha sede legale in Piazza Raffaele Casimiri 20– Roma (Italia).

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all'indirizzo mail: [amministrazione@oecis.it](mailto:amministrazione@oecis.it)

## 18. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web del sito hanno luogo presso la sede a piazza Casimiri 20 – Roma (Italia), e sono curati solo da personale OE.CIS responsabile della gestione del sito web o da eventuali collaboratori esterni per la manutenzione del sito stesso.

I dati personali forniti dagli utenti che si avvalgono dei servizi resi da OE.CIS tramite web – area riservata, newsletter, servizio reclami e ricorsi, sono utilizzati al solo scopo di eseguire il servizio o la prestazione richiesta, e sono comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia a tal fine necessario (per es. servizio di invio).

La base giuridica del trattamento sopra esposto è il consenso dell'interessato.

Non è previsto in nessun caso il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale [art.13 comma 1 punto f)].

## 19. TIPO DI DATI TRATTATI

### 19.1. Dati di navigazione

Gli applicativi software preposti al funzionamento del sito web di OE.CISsrlacquisiscono alcuni dati personali trasmessi mediante i protocolli di comunicazione di Internet.

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

Tali informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (*Uniform Resource Identifier*) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (ad esempio buon fine, errore) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.

#### **19.2. Dati forniti volontariamente dall'utente**

Per l'accesso ad alcuni servizi erogati tramite il sito web di OE.CIS srl – contatti– potrà essere richiesto l'invio facoltativo e volontario dell'indirizzo di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito stesso necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Specifiche informative di sintesi verranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. Il periodo di conservazione dei tali dati è definito dal criterio di richiesta di cancellazione per le informazioni fornite volontariamente dall'utente; per quanto attiene ai dati tecnici gestiti dal sito, quali i cookies, il periodo è definito dalle caratteristiche tecniche dei cookies definito nel paragrafo sottostante Durata dei Cookies [art.13 comma 2 punto a)].

#### **19.3. Facoltatività del conferimento dei dati**

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire ad OE.CIS srl i dati personali richiesti per fruire dei servizi erogati tramite web – contatti.

Il mancato conferimento dei dati relativi ai campi contrassegnati con la dicitura "(obbligatorio)" può comportare l'impossibilità di usufruire del servizio offerto [art.13 comma 2 punto e)].

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

#### **19.4. Modalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali, informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate così come richiesto dalla legge [art.32].

I dati personali sono temporaneamente raccolti in una banca dati e potranno formare oggetto di trattamento, effettuato solo internamente ad OE.CIS srl per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

#### **19.5. Diritti degli interessati**

I soggetti a cui si riferiscono i dati personali possono esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dal Regolamento, facendo pervenire apposita istanza scritta i canali sotto elencati. In particolare i soggetti potranno legittimamente chiedere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi sia l'interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivelasse impossibile o comportasse un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato [art.13 comma 2 punto b) e c)].

Le richieste possono essere rivolte ad OE.CIS srl utilizzando uno dei seguenti canali:

E-mail: [amministrazione@oecis.it](mailto:amministrazione@oecis.it)

Telefono/ fax: +39 06 41404910 - 0641405105

Posta ordinaria: OE.CIS srl – Piazza Raffaele Casimisri 20 – 00199 Roma (Italia)

#### **19.6. Informativa estesa sull'uso dei cookies**

Il sito web di OE.CIS srl utilizza cookies e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online.

Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookies e di tecnologie similari, su come sono utilizzati da OE.CIS Srl e su come gestirli.

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

### 19.7. Definizioni

I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. I cookies vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).

### 19.8. Tipologie di cookies

In base alle caratteristiche e all'utilizzo, i cookies si possono distinguere in diverse categorie:

#### **Cookies strettamente necessari**

Si tratta di cookies indispensabili per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito, tipicamente per l'aggiornamento delle pagine da parte delle redazioni web. La durata di questi cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati).

La loro disattivazione compromette l'utilizzo dei servizi accessibili dal login. La parte pubblica dei siti di OE.CIS srl resta invece normalmente utilizzabile.

#### **Cookies "tecnici" (di analisi e prestazioni)**

Sono cookies utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookies, pur senza identificare l'utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità.

In alcune pagine del sito di OE.CISsrl possono memorizzare le preferenze dell'utente relativamente alla dimensione della font e alla modalità di visualizzazione preferita (grafica, alto contrasto o testuale) ai fini dell'accessibilità dei contenuti. La disattivazione di tali cookies può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.

#### **Cookies di profilazione**

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

Si tratta di cookies permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione.

Il sito di OE.CIS srl non utilizza cookies di questo tipo.

#### **19.9. Durata dei cookies**

Alcuni cookies (cookies di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del comando di logout. Altri cookies "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell'utente. Questi cookies sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.

Navigando attraverso le pagine del sito di OE.CIS srl, si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono creare o modificare cookies persistenti e di profilazione.

#### **19.10. Gestione dei cookies**

L'utente può decidere se accettare o meno i cookies utilizzando le impostazioni del proprio browser.

La disabilitazione totale o parziale dei cookies tecnici non compromette l'utilizzo delle funzionalità del sito OE.CIS srl.

L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web.

Di seguito le risorse web che illustrano come procedere per ciascuno dei principali browser:

Chrome: <https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it>

Firefox: <https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie>

Internet Explorer: <https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies>

Opera: <http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html>

Safari: [http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it\\_IT](http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT)

#### **19.11. Google Analytics**

Il sito di OE.CIS include componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google Inc. ("Google"). Si tratta di cookies di terze parti utilizzati per raccogliere e analizzare in forma anonima informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito di

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 02	Rev.08
		21/12/2018	

OE.CIS srl da parte degli utenti visitatori. Questi cookies vengono utilizzati per memorizzare informazioni non personali.

Google Analytics tutela la riservatezza dei suoi dati in vari modi:

I termini di servizio di Google Analytics, che tutti i clienti di Google Analytics devono rispettare, vietano l'invio di informazioni personali a Google Analytics. Le informazioni personali includono tutti i dati utilizzabili da Google per identificare verosimilmente un individuo inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nomi, indirizzi email o dati di fatturazione.

Non è consentito fornire a terzi i dati di Google Analytics senza il consenso del cliente, salvo in alcune specifiche circostanze, come quando viene richiesto in forza di legge.

I team di tecnici Google esperti di sicurezza proteggono i dati dalle minacce esterne.

L'accesso interno ai dati (ad es. da parte dei dipendenti) è strettamente regolamentato e soggetto a controlli e procedure di accesso dei dipendenti.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:

<https://support.google.com/analytics/answer/6004245>

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out fornita da Google.

Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:

<https://tools.google.com/dlpage/gaoptout>